

COMUNE DI PREDOSA
- Provincia di Alessandria -

Trasmessa alla Sezione Provinciale del
 Comitato Regionale di Controllo con
 Elenco n. _____ del _____

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 15 DEL 17/04/2003

OGGETTO: Adozione del Regolamento tipo predisposto dalla Provincia di Alessandria sull'esercizio del servizio pubblico non di linea effettuato con autovettura. Art. 3, comma 11, della L.R. 23/02/1995 n. 24.

L'anno duemilatre il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i signori:

1. SARDI GIANCARLO
2. DURAT GIACOMO
3. AIACHINI PINUCCIO
4. MORO DOMENICO
5. PAMPURO GIORGIO
6. LAGUZZI ELIO
7. BUFFA PIETRO
8. FERRARI EZIO
9. GANDINI MANUELA
10. PASTORINI GIACOMO B.
11. VILLATI GIUSEPPE
12. GANDINI CLAUDIO
13. POLLAROLO GIAN FRANCO

Presenti
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. CACOPARDO Dr. Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SARDI Giancarlo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato posto al N. 4 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il regolamento tipo sull'esercizio del servizio pubblico non di linea effettuato con autovettura adottato dalla Provincia di Alessandria con D.G.P. n. 447/38516 del 03/06/1999 e successivamente modificato con D.G.P. n. 322/47090 del 29/06/2000;

Preso atto che il suddetto regolamento tipo deve essere recepito dalle Amministrazioni comunali per la disciplina del servizio e per il rilascio delle autorizzazioni di competenza comunale;

Vista la metodologia di calcolo per la determinazione del fabbisogno dell'offerta teorica di servizi non di linea prevista dalla L.R. 24/95

Considerato necessario apportare al predetto Regolamento le seguenti modifiche:

Art. 9

Comma 2

Il titolare di autorizzazione, comunque, deve presentare al competente ufficio comunale, prima della scadenza, una "dichiarazione di prosecuzione dell'attività" dalla quale risulti l'intenzione di voler continuare a svolgere l'attività esercitata anche per l'anno successivo.

Art. 28

Comma 1

le lettere a) e b) sono così riformulate

- a) dal Segretario Comunale, che la presiede;
- b) dal Vigile Urbano addetto al Servizio di Polizia Municipale;

Comma 4

le lettere a) e d) sono così riformulate

- a) esprime il parere di competenza sul bando di concorso predisposto dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale in conformità alle norme contenute nel presente regolamento;
- d) trasmette la graduatoria al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

il comma 6 è così riformulato

In caso di impossibilità alla costituzione della Commissione Consultiva per mancata designazione dei rappresentanti da parte delle Organizzazioni e Associazioni di cui alle lettere c), d), e) ed f) del precedente comma 1 o quando, pur essendo stata costituita la Commissione Consultiva, questa, per due sedute consecutive, non abbia potuto operare per mancanza del numero legale, gli adempimenti ad essa demandati dal presente regolamento sono svolti da una Commissione costituita dai due membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e da un terzo membro scelto dalla Giunta Comunale fra esperti esterni o fra dipendenti comunali appartenenti alla categoria D.

VISTO l'allegato A) alla presente deliberazione nel quale è stato riportato il testo del Regolamento comprensivo delle modifiche sopra evidenziate, completo delle integrazioni prescritte e degli aggiornamenti necessari;

Ritenuto di doverlo approvare;

Preso atto che il testo approvato con la presente deliberazione, ad intervenuta esecutività della medesima, dovrà essere trasmesso alla Provincia di Alessandria;

VISTO l'art.42 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal competente Responsabile del Servizio;

CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in premessa, il Regolamento sull'esercizio del servizio pubblico non di linea effettuato con autovettura nel testo composto da n. 29 articoli che, allegato sub A) alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

Di accogliere la metodologia di calcolo che, prevista dalla L.R. 24/95 per detto Regolamento, è stata adottata dalla Provincia con D.G.P. n. 447/38516 del 03/06/1999 e modificata con D.G.P. n. 322/47090 del 29/06/2000 allegata sub B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SARDI Giancarlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
CACOPARDO Dr. Francesco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità tecnica / contabile del provvedimento in oggetto

Predosa li 17/04/2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cacopardo Dr. Francesco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica

- che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale dal giorno 10/06/2003 n. Reg. Pubbl. 169 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

Predosa li 10/06/2003

IL SEGRETARIO COMUNALE
CACOPARDO Dr. Francesco

- che la presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Predosa li

IL SEGRETARIO COMUNALE
CACOPARDO Dr. Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE



**COMUNE DI PREDOSA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

REGOLAMENTO TIPO SULL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO

NON DI LINEA EFFETTUATO CON AUTOVETTURA

ai sensi dell'art. 3 comma 11 della Legge Regionale 23 febbraio 1995 n. 24

Adottato con

D.G.P. n. 447/38516 del 3 giugno 1999

Modificato con

D.G.P. n. 322/47090 del 29 giugno 2000

Art. 1 - Definizione del Autoservizio di noleggio con conducente¹

1. Il Servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarrozzeria e veicoli a trazione animale, é un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 2 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82 - 85 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato, per le parti in vigore:
 - a) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - b) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 " Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
 - c) dal D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. "Codice della Strada" e dal "Regolamento di esecuzione" di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
 - d) dal D.M. 15 dicembre 1992 n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente" (G.U. n. 79 del 5 aprile 1993);
 - e) dal D.M. 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura" (G.U. n. 124 del 29 maggio 1993);
 - f) dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e s.m.i.;
 - g) dal D.L.vo 19 novembre 1997 n. 422 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";
 - h) dalle disposizioni del presente regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17.04.2003.

Art. 3 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.²
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori al fabbisogno teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia ai sensi

¹ Art. 1 L. 21/92

² Art. 8, comma 1, L. n. 21/92

dell'art. 16 del presente regolamento.³

3. chi intende ottenere la autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza in carta legale diretta al Sindaco, a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'amministrazione comunale competente.⁴
4. Qualora il Comune non provveda entro un anno da quando si è verificata la disponibilità di una autorizzazione ad emettere il relativo bando di pubblico concorso, la Provincia, sentita la competente Commissione Provinciale, provvede alla revisione del numero e tipo di autoveicoli assegnati al Comune.
5. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono⁵:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L. 21/92.
- 5.1 Nei casi di cui al comma 5 è consentito conferire la autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.⁶
- 5.2 In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 5, la autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.⁷
6. Nella domanda il titolare della Ditta, od il legale rappresentante, dovrà impegnarsi:
 - a) ad acquisire la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche;
 - b) dichiarare di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune e sua ubicazione così come previsto dal comma 3 dell'art. 8 della L. 21/92 ovvero impegnarsi a conseguirne la disponibilità;⁸
7. Nella domanda il richiedente, o il legale rappresentante dell'impresa, dovrà indicare:
 - Luogo e data di nascita;
 - Residenza ovvero domicilio, in un Comune compreso nel territorio della Regione;
 - Cittadinanza;
 - Codice Fiscale;
 - Denominazione e/o ragione sociale della Ditta;

³ Art. 3, comma 4, L.R. 24/95

⁴ Art. 8, comma 1, L. 21/92

⁵ Art. 7, comma 1, L. 21/92, vedasi anche Circolare della Direzione Generale della M.C.T.C. Prot. n. 857 AG/00/21 del 24 giugno 1997

⁶ Art. 7, comma 2, L. 21/92

⁷ Art. 7, comma 3, L. 21/92

⁸ il concetto di rimessa non è puntualmente definito dall'art. 11 della L. 21/92 pertanto per rimessa si può anche intendere uno spazio privo di particolari attrezzature situato su una area privata od anche pubblica, vedi comma 6 del citato art. 11 dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni.

- Numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- Sede dell'impresa;
- Partita iva;
- Di non essere titolare di licenza taxi e/o di autorizzazione di noleggio svolto con autovettura, motocarrozetta e veicoli a trazione animale anche se rilasciate da Comuni diversi.

8. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.P.R. 445/2000 relativamente a data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza. I cittadini di stato estero - membro della UE - residenti in Italia, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. Tale norma vale anche per i cittadini di stati esteri non appartenenti alla UE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità;
- b) Dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- c) Documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento;
- d) Copia autentica del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
- e) Certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
- f) Certificazione medica rilasciata da una Azienda ASL attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività.

9. In caso di società la Dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera a) del comma precedente deve essere trasmessa per:

- tutti i soci quando trattasi di società di persone;
- i soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;
- gli amministratori per ogni altro tipo di società.

10. Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale.

11. Se il richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti:

- a) Statuto ed atto costitutivo;
- b) Certificato di iscrizione all'Albo Prefettizio;
- c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- d) Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative;
- e) Elenco dei soci;
- f) C.A.P. Certificato di Abilitazione Professionale dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
- g) Certificazione medica rilasciata da una Azienda USL attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

12. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio Comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata

13. L'autorizzazione contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
14. Il Comune provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti di tipo morale (Casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia ecc.) così come previsto dal D.P.R. 445/2000.

Art. 4 - Titoli preferenziali 9

1. Costituiscono titoli preferenziali, per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:
 - A) essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali:
 - a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
 - b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
 - c) l'organizzazione aziendale;
 - d) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi;
 - e) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi.
 - B) essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune da almeno due anni ed avere svolto per l'intero periodo il servizio con continuità regolarità ed efficienza.
2. Il Comune può tenere conto di altri elementi idonei a giustificare la scelta predisponendo apposito regolamento e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.

Art. 5 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e altre cause di impedimento al rilascio delle stesse

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato dalla Provincia di Alessandria presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte del Comune, della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.¹⁰
2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di sostituto del titolare della autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.¹¹
3. Prima di rilasciare la autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, il Comune è tenuto a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti, nonché la disponibilità di strutture e veicoli così come disposto dall'art. 3.

9 Art. 8, comma 4, L. 21/92

10 Art. 6, comma 5, L. 21/92

11 Art. 6, comma 6, L. 21/92

4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958 n. 75;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i.;
 - e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.¹²
5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantochè non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa¹³.
6. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
 - a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;¹⁴
 - b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo.¹⁵
7. Sono altresì cause di impedimento al rilascio della autorizzazione:
 - a) non avere la disponibilità di adeguate rimesse;
 - b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla normativa vigente;
 - c) l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio sia da parte del Comune che emette il bando, sia da parte di altri Comuni nei quattro anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

Art. 6 - Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;

¹² Art. 8, comma 2, L.R. 24/95

¹³ Art. 8, comma 3, L. R. 24/95

¹⁴ Art. 8, comma 4 a), L. R. 24/95

¹⁵ Art. 8, comma 4 b), L. R. 24/95

- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 28;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Art. 7 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente Regolamento. La autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale,¹⁶ anche se rilasciate da Comune diverso.
E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.
E' inoltre ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo della licenza per l'esercizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente ove eserciti con natante.
3. L'Autorità Comunale, nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.
4. E' ammesso il cumulo di più autorizzazioni di noleggio, anche se rilasciate da Comuni diversi, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente capoverso.
5. Entro sessanta giorni dalla data del rilascio della autorizzazione dovrà essere presentato al Comune un certificato di iscrizione al Registro imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto di persone;
6. Dei provvedimenti dovrà essere informata la Provincia.

Art. 8 - Sostituzione alla guida

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 21/92 conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.¹⁷

¹⁶ Art. 8, comma 2, L. 21/92

¹⁷ L'art. 230 bis disciplina l'impresa familiare:

Come familiare si intendono il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2° grado; per impresa familiare quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2°.

La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il codice dice, dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.). Ai fini della determinazione dell'intensità del vincolo occorre considerare le linee e i gradi: la linea retta unisce le persone di cui l'una discende dall'altra (nonno e nipote, padre e figlio); la linea collaterale quella che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (art. 75 cod. civ.) (fratelli, zio e nipote).

I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite.

Così tra padre e figlio v'è parentela di primo grado; tra fratelli v'è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2); tra cugini parentela di quarto grado e così via.

Di regola, la legge riconosce effetti alla parentela soltanto fino al sesto grado (art. 77).

L'affinità è il vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell'altro coniuge (art. 78). Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora, ecc.

Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l'affine è legato; così suocera e nuora sono affini di primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, ecc.

Art. 9 - Durata della autorizzazione

1. La autorizzazione Comunale di esercizio ha la durata normale di 5 (cinque) anni in analogia a quanto previsto dall'art. 9 della L.21/92 sulla trasferibilità della autorizzazione ed in analogia alla durata delle concessioni di Trasporto Pubblico di persone di cui all'art. 30 della L.R. 1/86, ed è rinnovabile per la stessa durata fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti dagli artt. 12, 13, 14;
2. Il titolare di autorizzazione, comunque, deve presentare al competente ufficio comunale, prima della scadenza, una "dichiarazione di prosecuzione dell'attività" dalla quale risulti l'intenzione di voler continuare a svolgere l'attività esercitata anche per l'anno successivo.

Art. 10 - Trasferibilità della autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso dell'Amministrazione Comunale, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.¹⁸
2. Qualora l'autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale in caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenente al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui al punto e) del comma 8 dell'art. 3 ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.¹⁹
3. Ove subentri nella autorizzazione un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione; entro tale periodo dovrà esser dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di cui sopra, senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, la autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima²⁰.

(Ad-fines inter se non sunt ad-fines: gli affini di un coniuge non sono affini dell'altro coniuge; la moglie di mio cognato non è mio affine). Di regola, la morte di uno dei coniugi, anche se non vi sia prole, non estingue l'affinità.

Tra i coniugi non vi è rapporto di parentela nè di affinità: la relazione tra essi esistente si chiama coniugio.

18 Art. 9, comma 1, L. 21/92

19 Art. 9, comma 2, L. 21/92

20 Art. 9, comma 3, L. 21/92

Art. 11 - Inizio del servizio

1. L'assegnatario dell'autorizzazione Comunale di servizio di noleggio di autovettura con conducente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per cause a lui non imputabili.

Art. 12 – Diffida e sospensione della autorizzazione

1. Le violazioni al presente Regolamento compiute dal titolare della autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., che non comportano la revoca o la decadenza della autorizzazione stessa, sono punite, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della L.R. 24/95 con la sanzione amministrativa e pecuniaria da Euro 130,30 a Euro 516,46.

Qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'accertamento della prima irregolarità, dopo la terza applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria, si applica la sospensione della autorizzazione per un periodo non superiore a 90 giorni.

Qualora nell'arco di un quinquennio, a partire dalla prima infrazione, il titolare della autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc. dovesse ancora incorrere in una sanzione di quelle di cui al presente articolo, si procede alla revoca della autorizzazione, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria.

2. La sospensione non può comunque essere inferiore al periodo di sospensione della carta di circolazione nei casi di infrazione previsti dal vigente Codice della Strada.
3. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal competente organo Comunale (ai sensi del D.Lgs.267/2000, del D.Lgs. 165/2001), sentita la competente Commissione Consultiva di cui al successivo art. 29. Del provvedimento dovranno essere informati la Provincia e l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per le incombenze di loro competenza.
4. Qualora le infrazioni di cui al presente articolo non siano tali da procedere alla applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'autorità competente potrà infliggere una diffida al rispetto delle norme del Regolamento. Dopo la prima diffida, comunque, dovrà procedersi secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 13 - Revoca della autorizzazione

1. L'autorizzazione Comunale di esercizio viene revocata dal Comune, sentita la competente Commissione Consultiva, nei seguenti casi:
 - a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere il servizio;
 - b) quando l'attività viene svolta da persone che non siano il titolare della autorizzazione, o il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
 - c) quando il titolare della autorizzazione si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la autorizzazione;
 - d) quando l'autoveicolo da noleggio senza la prescritta autorizzazione sia stato adibito per esercitare servizi ed itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati, in quanto in contrasto con la normativa vigente in materia di trasporto di persone (art. 87 Codice della Strada) fatto salvo Nulla Osta preventivo rilasciato dal Comune.

- e) Quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso (vedi ad esempio art. 21 del presente Regolamento);
 - f) Quando il titolare della autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
 - g) Quando il titolare della autorizzazione sia incorso in uno dei provvedimenti previsti dall'art. 5 relativi al possesso dei requisiti di tipo morale;
 - h) Quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o sia verificata recidiva in violazioni varie del presente regolamento;
 - i) Quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - j) Per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
2. Il provvedimento della revoca della autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.
 3. In caso in cui la revoca discenda da uno dei casi previsti dall'art. 5 al comma 4 o in altri casi non previsti nel presente articolo ma che siano di fatto di impedimento per l'espletamento del servizio, o che avrebbero comunque comportato la non possibilità di rilascio della autorizzazione, è sufficiente la contestazione degli addebiti assegnando un termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni dell'interessato.
 4. In caso di giustificazioni presentate dall'interessato a seguito della prima diffida, con la seconda diffida l'autorità Comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte che dovranno essere riportate nell'atto di revoca della autorizzazione.
 5. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati la Provincia e l'Ufficio Provinciale M.C.T.C., per le incombenze di propria competenza (vedi ad esempio revoca della carta di circolazione)

Art. 14 - Decadenza della autorizzazione

1. La autorizzazione comunale per l'esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Sindaco di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:
 - a) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 11;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) per il fallimento del soggetto titolare della autorizzazione;
 - d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 gg;
 - e) per morte del titolare della autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio, salvo quanto disposto dall'art. 10.
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

Art. 15 – Sospensione dei provvedimenti disciplinari

1. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 16 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 del D.M. 18/4/77 viene fissato con deliberazione del Consiglio Comunale²¹ sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 28, tenendo presente i seguenti criteri:
 - a) l'entità della popolazione, del territorio comunale e di quello parziale residente nei vari nuclei dipendenti;
 - b) la distanza del comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;
 - c) l'entità, la frequenza e la finalità dei mezzi di trasporto (Ferrovie dello stato, Ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea) interessanti il territorio comunale;
 - d) le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe;
 - e) il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati nell'effettuazione di corse fuorilinea ai sensi degli art. 82 ed 87 del Codice della Strada.
2. Sono fatte salve le determinazioni della Provincia ai sensi dell'art. 3 comma 4 e 5 della L.R. 24/95 nonché del sindacato Provinciale di cui all'art. 27 del presente regolamento.
3. Se le autorizzazioni così come determinate ai sensi dei commi precedenti non vengono assegnate entro 18 mesi dall'intervenuta disponibilità, la Provincia provvede alla revisione del numero delle autorizzazioni in capo al Comune revocando quelle non assegnate. In attesa del provvedimento di revisione, il Comune non procederà all'assegnazione delle autorizzazioni.

Art. 17 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione

1. Ai sensi dell'art. 12 della L. 15/1/92 n. 21 le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare e/o essere dotate :
 - a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "Noleggio" con ai lati gli stemmi della Regione edel Comune;
 - b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero dell'autorizzazione e gli stemmi della Regione e del Comune.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio Comunale.
3. A partire dal 1 gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al servizio taxi, devono essere muniti di marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 572 del 15.12.1992 (G.U. n. 79 del 05.04.1993).

²¹ Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.267/2000 la competenza è del Consiglio Comunale, trattandosi di atti a contenuto regolamentare

4. Prima dell'immissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Commissione Consultiva di cui all'art. 28, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio della autorizzazione.
5. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.
6. Ogni qualvolta la Commissione di cui all'art. 28 ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. e da inviarsi altresì alla Provincia.
7. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della autorizzazione a norma dell'art. 13.
8. La Commissione dovrà procedere almeno ogni due anni ad accertare che i veicoli siano nel dovuto stato di conservazione e di decoro per adempiere il servizio di cui al punto 7.

Art. 18 - Sostituzione dell'autoveicolo

1. Nel corso del periodo normale di durata della autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purchè in migliore stato d'uso, da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 28. Il veicolo inoltre deve essere munito di marmitta catalitica o altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti conformemente a quanto disposto dal D.M. Trasporti n. 572/92.
2. In tale ipotesi, sulla autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
3. La suddetta sostituzione dovrà essere comunicata alla Provincia.

Art. 19 - Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato fra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
2. Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti così come previsto dall'art. 13 della L. 21/92.²²
3. I tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali e la Commissione di cui all'art. 28 ha il compito di verificarne l'esatta applicazione
4. Qualora si riscontri che non vengono applicate le tariffe deliberate dall'autorità amministrativa competente, il Comune provvede a diffidare il titolare della autorizzazione. Dopo due diffide nei confronti del medesimo soggetto, la autorizzazione può essere revocata ai sensi dell'art. 13.
5. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposto nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dall'organo Comunale.

22 Attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20/4/93 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura"

Art. 20 – Responsabilità nell’esercizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all’esercizio della autorizzazione, è ad esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 21 - Svolgimento del Servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria; è facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici a seguito di chi richiede il servizio.
2. Come previsto dal comma 1 dell’art. 14 della L. 21/92 i servizi di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. Il noleggiatore ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria all’incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse (art. 3 L.21/92)
4. Le prestazioni di trasporto sono effettuate presso la rimessa.
5. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture,
I veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente sono autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi, e a tal fine sono individuate le seguenti aree: Capoluogo di Predosa – Piazza Matteotti, Frazione Castelferro – Viale Rimembranza, Frazione Mantovana – Piazza XXV Aprile²³.
6. E’ sempre consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici.
7. Il servizio di taxi ha comunque la precedenza dei varchi prospicienti i transiti dei passeggeri²⁴
8. Il Comune ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali, ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, può, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dai commi 3, 4, 5.

Art. 22 - Trasporto di soggetti portatori di handicap 25

1. In attuazione della legge 30.03.1971, n.118, e del regolamento approvato con D.P.R. 27.04.1978, n. 384, il servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap, anche di particolare gravità, viene comunque assicurato con le prestazioni di lavoro dei volontari del Soccorso della C.R.I. Delegazione di Predosa con sede in Predosa, Via Gramsci 25/3.

²³ da includere nel regolamento dei Comuni non provvisti di servizio taxi

²⁴ da includere nel regolamento dei Comuni provvisti di servizio taxi

²⁵ Art. 14, comma 2, L. 21/92

2. Per tale specifico servizio la C.R.I. di Predosa dispone dei seguenti veicoli già attrezzati: n.1 RENAULT Kangoo con pedana mobile, n.1 autoambulanza FIAT Ducato.

Art. 23 – Obblighi dei conducenti degli autoveicoli

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.
2. In particolare essi hanno l'obbligo di:
 - a) Conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale oltre ai funzionari addetti alla sorveglianza di cui all'art. 26 del presente regolamento;
 - b) Compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
3. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare dell'autorizzazione, il provvedimento di diffida o sospensione di cui all'art. 12 e, se a carico di personale dipendente dal titolare dell'autorizzazione, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro.

Art. 24 – Divieti per i conducenti degli autoveicoli

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato (anche durante i periodi di sosta);
 - b) portare animali propri sull'autoveicolo;
 - c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - d) chiedere a qualsiasi titolo compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
 - e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 25 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
 - a) fumare in vettura
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada;

Art. 26 - Vigilanza e contravvenzioni²⁶

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

²⁶ L'applicazione di tutte le sanzioni di cui al presente Regolamento deve seguire le procedure di cui alla L. 689/81 e s.m.i.

2. Quando debba provvedersi alla revoca della autorizzazione Comunale, come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento, il provvedimento relativo è adottato dal Sindaco del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa, nel rispetto delle procedure contenute nel Regolamento. Nel caso in cui il Comune non emetta il provvedimento la Provincia procede alla revisione del numero e tipo degli autoveicoli ammissibili sul servizio di noleggio sentita la competente Commissione Consultiva Provinciale.

Art. 27 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali

1. Le deliberazioni dell'organo comunale, relative alla modifica del presente regolamento, alla determinazione del numero di autorizzazioni, emanate in relazione al presente regolamento, non sono applicabili se non sono sottoposte alla preventiva approvazione della Provincia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1, ed alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24.

Art. 28 - Commissione Consultiva.²⁷

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 21/92 e art. 3 della legge regionale n. 24/95, così composta:
 - a) dal Segretario Comunale, che la presiede;
 - b) dal Vigile Urbano addetto al Servizio di Polizia Municipale;
 - c) da un rappresentante designato dalle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale²⁸
 - d) da un rappresentante designato delle associazioni degli artigiani di categoria;²⁹
 - e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - f) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23;
2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 6 del presente regolamento, la Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) esprime il parere di competenza sul bando di concorso predisposto dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale in conformità alle norme contenute nel presente regolamento;

²⁷ Art. 4, comma 4, L. 21/92 e art. 5, comma 6, L.R. 24/95; la composizione della Commissione Consultiva comunale è stata definita in analogia a quella provinciale determinata dall'art. 5, comma 3, della L.R. 24/95 e L. R. 27/97.

²⁸ L.R. 27/97

²⁹ L.R. 27/97

- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
- c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 4 e redige la graduatoria di merito;
- d) trasmette la graduatoria al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- 5. La Commissione dura in carica quattro anni, in analogia a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, della L. R. 24/95;
- 6. In caso di impossibilità alla costituzione della Commissione Consultiva per mancata designazione dei rappresentanti da parte delle Organizzazioni e Associazioni di cui alle lettere c), d), e) ed f) del precedente comma 1 o quando, pur essendo stata costituita la Commissione Consultiva, questa, per due sedute consecutive, non abbia potuto operare per mancanza del numero legale, gli adempimenti ad essa demandati dal presente regolamento sono svolti da una Commissione costituita dai due membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e da un terzo membro scelto dalla Giunta Comunale fra esperti esterni o fra dipendenti comunali appartenenti alla categoria D.

Art. 29 - Disposizioni finali

- 1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 2 ed alla L. 21/92, agli altri regolamenti comunali, in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

Riferimenti legislativi richiamati nel Regolamento

- a) T.U. 18.06.1931 N. 773 – “Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza”
- b) Legge 75/1958 – “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”
- c) Legge n. 230 del 18.04.1962 – “Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato”
- d) D.P.R. 28.12.2000 N.445 – “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
- e) Legge n. 118 del 30.03.1971 – “(Conversione in legge del D.L. 30.01.71 n. 5) Nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili”
- f) DPR. n. 616 del 24.07.77 – Attuazione della delega di cui all'art.1 Legge n. 382 del 22.07.75: "Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione"
- g) DPR. n. 384 del 27.04.1978 – “Regolamento di attuazione dell'art.27 della Legge n. 118 del 30.03.71 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici”
- h) Legge n. 689 del 24.11.1981 – “Modifica al sistema penale ovvero depenalizzazione”
- i) Legge n. 443 del 08.08.85 – “Albo imprese artigiane”
- j) L.R. n. 1 del 23.01.1986 – “Legge generale sui trasporti e sulla viabilità”
- k) D.Lgs. 18.08.2000 N.267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”
- l) Legge n. 241 del 07.08.90 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- m) Decreto Ministero Trasporti n. 448 del 20.12.91 – “Regolamento di attuazione delle direttive della Comunità Europea n. 438 del 21.06.89 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12.11.74 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”
- n) Legge n. 21 del 15.01.1992 – “Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”
- o) D.L. n. 285 del 30.04.1992 – “Nuovo codice della strada”
- p) D.M. n. 572 del 15.12.1992 – “Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente (G.U. n. 79 del 5 aprile 1993)”
- q) DPR. n. 495 del 16.12.1992 – “Regolamento di esecuzione del Codice della strada”
- r) D.M. Trasporti del 20/04/93 – “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”
- s) L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
- t) Legge n. 127 del 15 maggio 1997: Misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
- u) D. L.vo 19 novembre 1997, n. 442 " Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale ";

Pro memoria

I regolamenti CEE 543/69 – 1463/70 – 514/72 – 515/72 – 1787/73 – 2827/77 – 2828/77, abrogati dai regolamenti 3820/85 e 3821/85, relativi al trasporto merci ed autobus, sono stati recepiti dal Nuovo Codice della Strada e non riguardano il presente regolamento che si riferisce esclusivamente agli autoservizi.



Comune di Predosa
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

*Definizione della metodologia di calcolo prevista
dalla
L.R. 24/95*

Adottata con

D.G.P. n. 447/38516 del 3 giugno 1999

Modificata con

D.G.P. n. 322/47090 del 29 giugno 2000

1. Premessa

La L.R. 24/95 “Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada” disciplina, ai sensi della L. 21/1992, l’esercizio dei servizi pubblici non di linea, ovvero del:

- a) servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale;
- b) servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale.

L’art. 3 della L.R. 24/95 assegna alle Province il compito di individuare delimitazioni territoriali ed adottare misure di contenimento di licenze e di autorizzazioni per l’esercizio dei servizi pubblici non di linea in relazione alle caratteristiche oggettive della domanda di trasporto pubblico quali popolazione, estensione territoriale, intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro, offerta di altre modalità di trasporto pubblico, nonché ogni altro fattore ritenuto significativo e caratterizzante il settore del trasporto di persone.

Nella determinazione delle misure di contenimento, oltre ai fattori sopra detti, è necessario tenere in considerazione il numero delle licenze e autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti nel territorio.

Il disposto normativo prevede che la Provincia assolva a detto compito tramite la definizione di una metodologia di calcolo, che ogni Comune dovrà applicare, per il calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi di taxi e di noleggio di autovettura con conducente.

La presente relazione, attraverso l’analisi della realtà territoriale e socio economica della Provincia di Alessandria, riassume i criteri cui i Comuni devono attenersi per la determinazione del numero di licenze ed autorizzazioni di propria competenza.

2. Inquadramento del problema

I servizi pubblici non di linea su strada provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone e vengono effettuati a richiesta dei trasportati in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

L’attivazione di servizi di taxi e di noleggio di autovettura con conducente intende offrire una opportunità di mobilità complementare ed integrativa di quella offerta dal mezzo pubblico e dal mezzo privato.

Maggiore valenza è stata assegnata a tale modalità di trasporto dalla recente riforma del Trasporto Pubblico Locale (D. Lgs. 422/97) che consente, seppur in condizioni particolari, di utilizzare le autovetture anche per servizi di linea dove queste meglio rispondono alle caratteristiche della domanda. La presenza di tali servizi risulta pertanto tanto più significativa quanto maggiormente carenti sono i servizi pubblici o il tasso di motorizzazione di una singola località.

3. Analisi demografica e Servizi non di linea

Il presente lavoro prende le basi dalla precedente analisi condotta dal Consorzio Comprensoriale dei Trasporti di Alessandria che già nel 1984 aveva individuato la distribuzione teorica delle licenze ed autorizzazioni assegnabili ad ogni ambito territoriale. A quella data il rapporto medio fra abitanti ed autovetture forniva un indicatore medio pari a circa **1.200 ab/aut.**

Per quanto riguarda i taxi, la cui esistenza è giustificata solo in particolari contesti, erano individuate solo le località di Alessandria e Casale, in quanto con numero di abitanti superiore alle 30.000 unità, ed Acqui Terme la cui dotazione era giustificata dalle particolari esigenze turistiche.

Il numero complessivo di autorizzazioni e licenze operanti alla data del 1984 è stata confrontato con il censimento 1997. Ogni singolo comune, su sollecitazione della Provincia, ha fornito l'indicazione delle licenze in carico e di quelle effettivamente operanti. Il risultato dell'indagine è riportato nella Tabella Allegata dove sono indicate esclusivamente le autorizzazioni effettivamente operanti.

Questi dati sono stati confrontati con riferimento ai dati del Censimento della popolazione 1991 ed i dati sugli autoveicoli circolanti in Provincia entrambi aggiornati all'anno 1997.

Per quanto concerne le autorizzazioni per autovetture da rimessa rilasciate dai Comuni della Provincia di Alessandria, dall'esame delle informazioni sopra dette si desume che il rapporto fra abitanti e autovetture risulta pari a circa **3.000 ab/aut.** a cui vanno aggiunti i taxi per le località sopra dette.

L'interpretazione del dato va raffrontata a quello che è stato l'andamento della mobilità privata all'interno del territorio Alessandrino che ha visto un deciso incremento dell'indice di motorizzazione nel decennio 1980, cui è seguito un andamento sostanzialmente stabile nel corso del decennio 1990. Il dato maggiormente significativo è che il numero di abitanti per autovetture private circolanti è pari a 1,75 ovvero meno di due abitanti per autovettura. Questo elevato indice di motorizzazione ha sicuramente condotto ad uno scarso utilizzo del servizio di autovettura da rimessa che pertanto ha visto ridursi gradualmente il numero di operatori sul territorio.

Dall'esame dei dati Istat 1991, aggiornati al 1997, risulta evidente come la realtà Alessandrina presenta una elevata quantità di Comuni di piccola dimensione demografica con ben 166 comuni (su un totale di 190) con meno di 2.000 ab.; i 166 comuni insieme contano una popolazione totale pari al 30,67 % dell'intera popolazione provinciale. Nell'ambito di questi comuni sono presenti circa il 28 % delle licenze di autovetture operanti sul territorio provinciale. Meno significativa risulta la classe di comuni compresa fra 2.001 e 3.000 ab. che comprende solo 8 unità e rappresenta meno del 3% dell'intera popolazione provinciale. La dispersione della popolazione all'interno del territorio è confermata dalla densità territoriale che per l'intera Provincia fornisce un indicatore pari a 122 ab/kmq mentre i 166 comuni al di sotto dei 2.000 ab presentano un indicatore pari a 54 ab/kmq.

Continuando nell'analisi demografica si scopre come solo 17 Comuni hanno popolazione superiore ai 3.000 ab e solo 7 Comuni hanno popolazione superiore ai 10.000 ab; questi ultimi mettono insieme 236.975 ab pari al 54,69 % della popolazione Provinciale e producono oltre il 70 % della mobilità sistematica giornaliera.

Un discorso a parte meritano le Comunità Montane presenti nel territorio Alessandrino; si tratta di 4 Comunità che interessano in totale 49 Comuni con una popolazione complessiva di 33.991 abitanti e con una densità territoriale pari a 31 ab/kmq. Queste realtà scontano

fortemente la loro ubicazione territoriale che comporta una bassa dotazione di servizi, ed una rete di trasporto pubblico non sempre adeguata alle esigenze della popolazione. L'indicatore che esprime la presenza di servizi non di linea fornisce il valore di **2.400 ab/aut.** corrispondente a 14 autorizzazioni.

Da quanto sopra emerge che il valore medio unitario di **3.000 ab/aut.** penalizza fortemente i piccoli comuni che rappresentano tuttavia una entità significativa sia per numerosità che per abitanti e che sono quelli a maggiore dispersione della popolazione sul territorio.

Diversa valutazione deve essere condotta con il numero dei taxi che rappresentano un servizio valido solo per città con particolari caratteristiche dimensionali o particolari flussi di mobilità turistica. La realtà della Provincia ha finora utilizzato un numero complessivo di taxi pari a 55 unità suddivise fra le località di Alessandria, Acqui e Casale, con un rapporto medio fra abitanti e licenze pari a circa **2.700 ab/lic.**

In conclusione poichè la realtà Alessandrina si sviluppa su pochi comuni dominanti che generano ed attraggono la gran parte della mobilità sistematica quotidiana, i piccoli comuni si trovano al margine della dotazione di questi servizi. Le nuove opportunità offerte dal D. Lgs. 422/97 dovrebbero portare un incremento dell'utilizzo di questa tipologia di servizio pubblico in particolare per quelle aree più scarsa è la domanda di mobilità e dove non risulta sostenibile, economicamente e tecnicamente, il servizio di trasporto pubblico svolto con autobus.

I maggiori comuni, integrando taxi ed autovettura, e potendo contare su una maggiore dotazione di servizi, sono riusciti a costruire una adeguata dotazione di servizi non di linea; tuttavia le previsioni di crescita dei flussi di mobilità all'interno dei centri urbani con mezzo pubblico, a causa delle nuove disposizioni legislative sempre più indirizzate ad una riduzione del mezzo privato, dovrebbero portare ad una maggiore crescita dell'uso dei servizi non di linea.

3. La metodologia di calcolo

La metodologia di calcolo sotto presentata si basa sulla definizione di un numero potenziale di autorizzazioni e/o licenze per ogni comune definito in base alla popolazione residente ed in base alle caratteristiche socio - economiche ritenute rilevanti per il singolo Comune.

Trattandosi di competenza propria dei Comuni la Provincia di Alessandria ha reputato opportuno procedere alla costruzione di una metodologia che si basasse principalmente sui parametri popolazione ed estensione territoriale, individuati dalla L.R. 24/95 e lasciando maggiore autonomia ai singoli Comuni nel decidere fra un numero minimo e massimo di autorizzazioni o licenze assegnabili in funzione dei rimanenti parametri.

Per l'individuazione di una correlazione fra numero di licenze, popolazione ed estensione territoriale del Comune, si è scelto il metodo della regressione lineare multipla che è quello che garantisce il miglior compromesso fra requisiti di semplicità ed affidabilità.

La procedura utilizzata è stata la seguente:

- a) Si è avviata l'analisi per determinare il numero di autorizzazioni rilasciabili da ogni singolo comune, analizzando il campione costituito da tutti i Comuni della Provincia di Alessandria ad eccezione di quelli in cui opera ad oggi il servizio di taxi; i dati presi in considerazione sono stati la popolazione residente al 31/12/1997 (Pop.) e la Superficie territoriale espressa in kmq (Sup.) utilizzati come variabili indipendenti, ed il Numero di autorizzazioni operanti (NA) come variabile indipendente.

Il legame individuato risulta pertanto il seguente:

$$NA = Pop. * k1 + Sup. * k2 + k3$$

- b) Si è applicata all'insieme dei dati sopra detti una regressione lineare multipla utilizzando il metodo dei minimi quadrati per calcolare la retta che meglio rappresenta la funzione che descrive i parametri in gioco ovvero, nel nostro caso popolazione, estensione territoriale e numero di autorizzazioni per autovetture.
- c) L'applicazione numerica ha consentito di individuare i coefficienti e descrivere pertanto la funzione lineare cercata :

$$NA = Pop. / 2.015 + Sup. / 379 - 0,21$$

La funzione descritta è una funzione puramente teorica che, seppur presentando un discreto coefficiente di determinazione (76%) ovvero una buona relazione fra variabili dipendenti ed indipendenti, deve essere ricondotta ad una formula semplificata per garantirne il corretto utilizzo.

Poiché il numero cercato è un intero si è ritenuto opportuno arrotondare i coefficienti k_1 e k_2 ed eliminare il fattore k_3 . La funzione cercata risulta la seguente:

$$NA = \text{Pop.} / 2.000 + \text{Sup.} / 400$$

Si segnala che il buon coefficiente di determinazione è stato raggiunto trascurando i 3 Comuni in cui sono presenti anche i taxi in quanto la compresenza di licenze ed autorizzazioni falsifica l'interpretazione complessiva del fenomeno.

Definita la metodologia che riguarda le autorizzazioni di autovettura da rimessa si è successivamente passati alla definizione della metodologia riguardante le licenze da taxi. La ricerca di una funzione rappresentativa del fenomeno è risultata più complessa in quanto la singolarità e la bassa numerosità dei dati utilizzati (3 Comuni) fornivano valori a basso livello di confidenza.

La procedura prescelta, che è quella che ha fornito un coefficiente di determinazione pari al 31 % è stata la seguente :

- a) Si è analizzato il campione costituito da i Comuni della Provincia di Alessandria in cui opera ad oggi il servizio di taxi prendendo in considerazione il solo parametro della popolazione residente al 31/12/1997 (Pop.) utilizzata come variabile indipendente, e trascurando il parametro Superficie territoriale; il Numero di licenze operanti (NT) è diventato la variabile indipendente.

Il legame individuato risulta pertanto il seguente:

$$NT = \text{Pop.} * k_1 + k_2$$

- b) La compresenza di autorizzazioni e licenze è stata interpretata assegnando un parametro popolazione rettificato in funzione delle autorizzazioni già presenti; attesa la minore influenza della superficie nella definizione del numero cercato si è assunto di considerare il parametro Pop. depurato del N.aut. moltiplicato per il coefficiente 2.000 (vedi metodologia per autovetture) ponendo inoltre $k_2 = 0$. L'applicazione numerica ha consentito di individuare i coefficienti e descrivere pertanto la funzione lineare cercata :

$$NT = (\text{Pop.} - NA * 2.000) / 1.673$$

Anche in questo caso la funzione descritta è una funzione puramente teorica che deve essere ricondotta ad una formula semplificata per garantirne il corretto utilizzo.

Poiché il numero cercato è un intero si è ritenuto opportuno arrotondare il coefficiente k_1 . La funzione cercata risulta la seguente:

$$NT = (\text{Pop.} - NA * 2.000) / 1.700$$

Le due formule sopra individuate rappresentano pertanto le funzioni che i singoli Comuni devono applicare per determinare il numero di autorizzazioni o licenze massime rilasciabili.

Ogni Comune potrà inoltre, in funzione di autonoma scelta decisionale, rettificare il predetto numero in funzione di fattori salienti caratterizzanti la dotazione di servizi e l'economia dell'area analizzati nel seguente paragrafo.

4. I fattori correttivi

Come già in precedenza accennato l'Amministrazione Provinciale intende lasciare ai Comuni un margine di interpretazione della funzione che i servizi non di linea devono assumere per la propria Comunità Locale.

A tal fine, e con riferimento all'art. 3 della L.R. 24/95, sono stati individuati alcuni fattori interpretativi della intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro, offerta di altre modalità di trasporto pubblico, e di altri fattori ritenuti significativi e caratterizzanti il settore del trasporto di persone.

Nel seguito si è provveduto all'analisi dei singoli aspetti e si sono definiti fattori moltiplicativi della popolazione residente nel Comune con l'intento di individuare quelle condizioni eccezionali che ne ampliano il bacino demografico di influenza.

La popolazione corretta così ottenuta è quella da utilizzare per la applicazione della metodologia di calcolo descritta al paragrafo precedente.

4.1 - I movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro – Fattore A

Il Comune potrà effettuare una valutazione circa l'applicazione dei seguenti fattori correttivi che descrivono l'attrattività delle funzioni socio-economiche insediate all'interno del Comune. L'applicazione dei fattori seguenti non risulta cumulativa ma è necessario che il Comune, individuata la funzione prevalente del proprio Comune e la valenza che si vuole assegnare al servizio di trasporto pubblico non di linea, applichi uno solo dei fattori indicati.

a) Intensità dei movimenti turistici

I Comuni a prevalente economia turistica, così definiti dalla Regione Piemonte, potranno applicare il coefficiente maggiorativo : $A = 2,5$

I Comuni sede di infrastrutture di interesse sportivo di rilievo provinciale, potranno applicare il coefficiente maggiorativo : $A = 1,3$

b) Intensità dei movimenti di cura

I comuni sede di strutture ospedaliere (con almeno 100 posti letto) o di casa di cura o di accoglienza per anziani (con almeno 50 posti letto) potranno applicare il coefficiente maggiorativo : $A = 1,3$

I Comuni sede di ASL potranno applicare il coefficiente maggiorativo : $A = 1,5$

c) Intensità dei movimenti di soggiorno

I comuni sede di strutture alberghiere di rilievo (con almeno 50 posti letto) potranno applicare il coefficiente maggiorativo : $A = 1,1$;

d) Intensità dei movimenti di lavoro

I Comuni sede di strutture universitarie potranno applicare il coefficiente maggiorativo $A = 1,05$;

I Comuni sede di distretti industriali con almeno 500 addetti potranno applicare un coefficiente maggiorativo $A = 1,05$

4.2 – Offerta di altre modalità di trasporto pubblico - Fattore B

Il Comune potrà effettuare una valutazione circa l'applicazione dei seguenti fattori correttivi che descrivono l'offerta di trasporto pubblico esistente all'interno del Comune. Trattandosi di servizi integrativi del trasporto pubblico la finalità è quella di garantire una maggiore integrazione fra i vari servizi. L'applicazione dei fattori seguenti non risulta cumulativa ma è necessario che il Comune applichi uno solo dei fattori indicati.

1. Servizio Pubblico su gomma

I Comuni sprovvisti di servizio di trasporto interurbano con autobus potranno applicare il coefficiente maggiorativo : $B = 3$

I Comuni dotati da servizi di trasporto interurbano con autobus a bassa frequenza (non superiore a 6 corse/giorno) potranno applicare il coefficiente maggiorativo : $B = 1,5$

I Comuni interessati da servizi di trasporto pubblico effettuati con particolari modalità, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 422/97, ovvero nei quali il servizio con autovettura assume il ruolo di servizio di adduzione al servizio di Trasporto Pubblico Locale potranno applicare il coefficiente maggiorativo : $B = 2$

2. Servizio ferroviario

I Comuni sprovvisti di servizio ferroviario o con stazione al di fuori dell'ambito Comunale potranno applicare il coefficiente maggiorativo : $B = 2$

I Comuni nel cui territorio si trovano stazioni ferroviarie in cui fanno fermata treni Intercity od Eurostar con almeno 10 fermate/giorno potranno applicare il coefficiente maggiorativo : $B = 1,3$

5. Ulteriori Osservazioni

L'Analisi condotta ha fatto riferimento all'intera Provincia di Alessandria seppur la stessa risulta scomponibile nei due Bacini, L.R. 1/86, di Alessandria e Casale.

L'approccio alla fase di studio è stato effettuato analizzando separatamente i due bacini ma ci si è resi conto delle trascurabili differenze fra le due realtà e pertanto si è deciso di operare su un unico Ambito territoriale. Del resto la riorganizzazione del sistema dei Trasporti prevista dalla riforma del TPL ed in fase di attuazione, supera di fatto quelle delimitazioni ed invita le Amministrazioni Provinciali ad individuarne di nuove.

L'importanza che assume il servizio pubblico non di linea per ambiti come quello della Provincia di Alessandria che presenta una bassa densità demografica e Comuni di piccolissime dimensioni rende tuttavia necessario che più comuni congiuntamente decidano di dotarsi di servizi non di linea, ovvero che nascano aggregazioni spontanee di Comuni.

La valutazione congiunta dei fattori socio economici e demografici di più Comuni consentirà infatti l'accesso ad un maggior numero di autorizzazioni rilasciabili sul proprio territorio.

Pertanto all'interno dell'unico ambito territoriale di indagini potranno individuarsi nel tempo delle aree in cui più comuni contermini definiscano strategie congiunte per lo sviluppo del sistema del trasporto pubblico.

Si ritiene che un ruolo essenziale in questo ambito è assunto dalle Comunità Montane che per propria vocazione dovrebbero favorire lo sviluppo di sinergie locali per l'incremento dei servizi sul territorio.

6. Conclusioni

Le valutazioni sopra condotte ci consentono di definire la metodologia di Calcolo che ogni Comune dovrà applicare per la definizione del numero di licenze massime. La metodologia, sottoforma di strumento operativo è riportata *nell'Allegato 1*.

METODOLOGIA DI CALCOLO DEL FABBISOGNO TEORICO DI OFFERTA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E TAXI.

Art. 1 - Funzione delegata

La Provincia, per le competenze specifiche assegnate ai sensi dell'art. 3 – comma 4 della Legge Regionale 23/02/1995 n. 24, ha definito una metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi pubblici non di linea tenendo in considerazione i fattori popolazione, servizi similari, localizzazione geografica, distribuzione della popolazione, fattori di attrazione, accessibilità al trasporto pubblico con i rispettivi parametri valutativi. Il Comune applica la metodologia, secondo i criteri guida, tramite apposita deliberazione che trasmetterà alla Provincia per competenza.

Art. 2 - Ridefinizione situazione esistente

Per la determinazione numerica delle licenze e delle autorizzazioni, oltre ai fattori sopra elencati, occorre tenere in considerazione la ridefinizione del quadro dell'attuale situazione, secondo i bacini di trasporto di Alessandria e Casale Monferrato previsti dalla L.R. 1/1986.

Le autorizzazioni attualmente operanti riportate nella tabella allegata, la cui numerosità è stata certificata dalle singole amministrazioni comunali al 31/01/96, sostituiscono le determinazioni numeriche precedentemente rilasciate, ed assumono il significato di Autorizzazioni/Licenze in carico al singolo Comune.

Previa approvazione del nuovo regolamento il Comune non potrà rilasciare Autorizzazioni/Licenze in eccesso a quante ad oggi effettivamente operanti.

Art. 3 - Procedura transitoria

Si riconosceranno ai Comuni eventuali assegnazioni di autorizzazioni, risultanti in carico e non operanti, effettuate dal 01/02/1996 e fino alla data di ricevimento della presente metodologia.

Art. 4 – Determinazione Numero di Licenze ed Autorizzazioni

Ogni Comune potrà rilasciare un numero massimo di autorizzazioni per autovetture da rimessa pari a :

$$NA = \text{Pop.} / 2.000 + \text{Sup.} / 400$$

dove

Pop.= indica il valore della popolazione così come risulta dal Censimento Istat e riportato nella tabella allegata ed al quale sono stati applicati i fattori correttivi di cui all'art. 5

Sup = indica la superficie del Comune espressa in kmq.

Ogni Comune potrà rilasciare un numero massimo di licenze per taxi pari a :

$$NT = (\text{Pop.} - \text{NAo} * 2.000) / 1.700$$

dove

Pop.= indica il valore della popolazione così come risulta dal Censimento Istat e riportato nella tabella allegata ed al quale sono stati applicati i fattori correttivi di cui all'art.

Nao. = indica il Numero di autorizzazioni di autovetture effettivamente operanti o da assegnare.

Il risultato con decimali > 0,5 va arrotondato all'unità superiore.

Il risultato con decimali <= 0,5 va arrotondato all'unità inferiore.

Art. 5 – Fattori correttivi

Il Comune potrà applicare un fattore moltiplicativo al valore della popolazione residente secondo il seguente schema.

Un solo fattore **A** fra i seguenti

- Intensità dei movimenti turistici
I Comuni a prevalente economia turistica, così definiti dalla Regione Piemonte, potranno applicare il coefficiente maggiorativo : $A = 2,5$
I Comuni sede di infrastrutture di interesse sportivo di rilievo provinciale, potranno applicare il coefficiente maggiorativo : $A = 1,3$
- Intensità dei movimenti di cura
I comuni sede di strutture ospedaliere (con almeno 100 posti letto) o di casa di cura o di accoglienza per anziani (con almeno 50 posti letto) potranno applicare il coefficiente maggiorativo : $A = 1,3$
I Comuni sede di ASL potranno applicare il coefficiente maggiorativo : $A = 1,5$
- Intensità dei movimenti di soggiorno
I comuni sede di strutture alberghiere di rilievo (con almeno 50 posti letto) potranno applicare il coefficiente maggiorativo : $A = 1,1$;
- Intensità dei movimenti di lavoro
I Comuni sede di strutture universitarie potranno applicare il coefficiente maggiorativo $A = 1,05$;
I Comuni sede di distretti industriali con almeno 500 addetti potranno applicare un coefficiente maggiorativo $A = 1,05$

Un solo fattore **B** fra i seguenti

- Servizio Pubblico su gomma
I Comuni sprovvisti di servizio di trasporto interurbano con autobus potranno applicare il coefficiente maggiorativo : $B = 3$
I Comuni dotati da servizi di trasporto interurbano con autobus a bassa frequenza (non superiore a 6 corse/giorno) potranno applicare il coefficiente maggiorativo : $B = 1,5$
I Comuni interessati da servizi di trasporto pubblico effettuati con particolari modalità, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 422/97, ovvero nei quali il servizio con autovettura assume il ruolo di servizio di adduzione al servizio di Trasporto Pubblico Locale potranno applicare il coefficiente maggiorativo : $B = 2$
- Servizio ferroviario
I Comuni sprovvisti di servizio ferroviario o con stazione al di fuori dell'ambito Comunale potranno applicare il coefficiente maggiorativo : $B = 2$
I Comuni nel cui territorio si trovano stazioni ferroviarie in cui fanno fermata treni Intercity od Eurostar con almeno 10 fermate/giorno potranno applicare il coefficiente maggiorativo : $B = 1,3$

In caso di adozione di entrambi i fattori correttivi, il parametro Pop. (popolazione) indicato nell'art. 4 dovrà essere determinato secondo la seguente formula:

$$\text{Pop.} = \text{Abit.} + [(\text{Abit.} \times \text{FA}) - \text{Abit.}] + (\text{Abit.} \times \text{FB}) - \text{Abit.}]$$

Dove:

Abit. = nr. Abitanti rilevati secondo censimento ISTAT

FA = un solo fattore correttivo di tipo A. fra quelli previsti nell'art. 5 dell'Allegato 1 alla "Definizione della metodologia di calcolo"

FB = un solo fattore correttivo di tipo B fra quelli previsti nell'art. 5 dell'Allegato 1 alla "Definizione della metodologia di calcolo"

Ove si ritenga di non applicare entrambi i fattori correttivi (od uno solo di essi,) i valori di FA e/o FB si devono intendere pari a 1.

Art. 6 - Cumulabilità

Il numero di licenze e autorizzazioni costituenti servizi pubblici non di linea su strada sono alternativi e non cumulabili essendo tra loro reciprocamente influenzabili.

Art. 7 - Aggregazione

Nel caso in cui, a seguito dei conteggi effettuati secondo i parametri stabiliti, un Comune risultasse senza diritto ad autorizzazione di noleggio con autovettura è ammessa l'aggregazione di più Comuni limitrofi. L'autorizzazione è attribuita ad un solo dei Comuni aggregati previo accordo sottoscritto dai medesimi.

Art. 8 - Incremento autorizzazioni per servizi di linea

In caso di eccezionale necessità, le Comunità Montane possono richiedere, per conto dei propri Comuni di appartenenza, un incremento del numero di autorizzazioni teoriche possibili qualora le stesse fossero utilizzate, con individuate modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, nei territori interessati ove non vi sia possibilità di utilizzare veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.

Art. 9 - Parametro valutativo

In sede di prima applicazione per la determinazione del numero teorico di licenze e autorizzazioni ammissibili, il numero di licenze/autorizzazioni in carico coincide con quelle già operanti all'attualità.

Art. 10 Funzioni e compiti amministrativi dei Comuni

In seguito al rilascio di licenza e/o autorizzazione comunale relativa ad un servizio, il Comune provvederà alla rideterminazione del numero di licenze e/o autorizzazioni teorico ammissibile per entrambi i servizi che approverà con deliberazione di Giunta da trasmettere successivamente alla Provincia per i provvedimenti